



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 91 del 18/07/2002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2002, n. 413 Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 27 febbraio 2002 tra Regione Puglia ed il Comune di Santeramo in Colle ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D. Lgs N. 267/2000 per la realizzazione in Santeramo in Colle di un insediamento artigianale per la produzione di salotti e mobili imbottiti da parte della ditta: "Sofas s.r.l.".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

CONSIDERATO che in attuazione della l.r. 19 dicembre 1994 n°34 e s.m. ed integr. e dell'art.34 del D.lgs n.267/2000, in data 27 febbraio 2002 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di SANTERAMO IN COLLE apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n°14 del 4 febbraio 2002 per la realizzazione di un insediamento artigianale per la produzione di salotti e mobili imbottiti, in SANTERAMO IN COLLE, da parte della Soc. "SOFAS S.r.l." in variante allo strumento urbanistico vigente;

VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio n°10 del 25 marzo 2002, con la quale è stato ratificato, ai sensi del V comma dell'art.34 del D.lgs n.267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

CONSIDERATO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della SoC. "SOFAS dovrà essere fornita, al Comune di SANTERAMO IN COLLE, idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

CONSTATATO che l'area oggetto d'intervento è classificata di valore normale "E" dal PUTT approvato con delibera G.R. n.1748 del 15.12.2000 e quindi non è soggetta alle norme di cui al titolo II "ambiti territoriali estesi" ed al titolo III "ambiti territoriali distinti" del citato PUTT, così come definiti dall'art.1.03 e, pertanto, per le opere in progetto, non è prevista la preventiva acquisizione del parere paesaggistico in base all'art.2.01 delle NTA del predetto PUTT per l'approvazione della variante urbanistica;

VISTA la nota n. 11795 dell'8.11.2001 con la quale l'Assessorato all'Ambiente -Settore Ecologia-, per quanto attiene agli adempimenti di cui al DPR 357/97, verificato che l'intervento proposto dalla Società "SOFAS S.r.l." non rientra tra quelli di cui all'allegato "B" della legge regionale n.11/2001 comunica il proprio nulla osta alla sottoscrizione del relativo Accordo di Programma;

VISTO il IV comma dell'art.34 del D.lgs n.267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.34 del D.lgs n.267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di SANTERAMO IN COLLE, l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di un insediamento produttivo a carattere artigianale per la produzione di salotti e

mobili imbotti da parte della Soc. "SOFAS S.r.l." sottoscritto in data 27 febbraio 2002 dalla Regione Puglia e dal Comune di SANTERAMO IN COLLE in attuazione della l.r. n°34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.

Lo stesso Decreto, sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art.6 della l.r. del 12 aprile 1993, n°13.

Bari, li 9 luglio 2002

FITTO
